

**ACCORDO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
DI ATENEO EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.**

VISTO il D.lgs. 36/2023 che da ultimo è stato modificato dal D.lgs 209 del 31/12/2024 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTO in particolare l’art. 45 del summenzionato D.lgs che prevede:

- al comma 2: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale)) specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale))”*;

- al comma 3: *“L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.”*;

- al comma 4: *“L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”*

CONSIDERATA, inoltre, l’abrogazione, ad opera del sopracitato D.lgs 209 del 31/12/2024, dell’ultimo periodo del comma 5 del predetto art. 45 del D.lgs. 36/2023, il quale così disponeva “*Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale*”;

VISTO l’Allegato I.10 del suddetto Codice che prevede una elencazione tassativa delle attività da remunerare con detto emolumento;

CONSIDERATO il parere fornito dal Ministero dell’Economia e Finanze – RGS – IGOP (foglio MEF – RGS – prot.225928 del 12.09.2023), secondo cui gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023 debbono essere ricompresi nel Fondo delle Risorse Decentrate dell’Amministrazione;

CONSIDERATO quanto riportato nella nota del Presidente ANAC dell’11 ottobre 2023 (fasc.3360/2023 – URCP 54/2023), ovvero che, “*con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi [...], la mancata riproposizione nell’art. 45 della locuzione ‘con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti’ è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi. Infatti, l’articolo 45 va letto in combinato disposto con l’articolo 1 del codice che, nell’enunciare il ‘principio del risultato’, al comma 4 prescrive che: “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: [...] attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”. Pertanto, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato*”;

CONSIDERATO altresì quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nell’adunanza del 13 dicembre 2023, secondo cui “*lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l’Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale – posto che l’articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell’articolo 1 dello stesso Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva – andranno poi ripresi e dettagliati in un’appendice al Regolamento sugli incentivi tecnici (come originariamente previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)*”;

VISTO il parere n. 20/2024 dell’ANAC che prevede “*la necessità per la stessa Amministrazione di dotarsi di un atto a valenza generale, al fine di definire i criteri per il riparto dell’incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti impegnati nelle attività elencate nell’Allegato I.10 cui rinvia l’art. 45 del Codice.*”;

VISTA la riunione di contrattazione integrativa svoltasi in data 06/02/2025 avente ad oggetto i criteri in epigrafe, secondo una prima proposta di riparto formulata dall’Amministrazione, sintetizzata in apposite tabelle;

VISTI gli esiti della stessa e le proposte di modifiche suggerite dalle OO.SS.;

CONSIDERATO che, al termine della riunione di confronto svoltasi in data 10.02.2025, sono stati consegnati a tutte le OO.SS. i nuovi prospetti riepilogativi contenenti i suggerimenti proposti dalle stesse e se n'è registrata la condivisione;

RITENUTO di dover riportare i predetti criteri nel presente accordo come nel seguito trascritti nelle tabelle, di cui all'allegato A, parte integrante dell'accordo, da trasfondere a conclusione del predetto iter nello specifico Regolamento di Ateneo in materia di incentivi alle funzioni tecniche;

Tutto ciò premesso e considerato, la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali sottoscrivono il seguente accordo integrativo per la fissazione dei criteri di cui in epigrafe.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente accordo collettivo integrativo fissa i criteri per la ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 al personale con qualifica dirigenziale di Ateneo.

Art. 2

Ripartizione degli incentivi

La ripartizione dell'incentivo da corrispondere al personale di cui al precedente art. 1 è calcolato secondo le tabelle riportate nell'allegato A, parte integrante del presente accordo.

Napoli, 11.03.2025

AMMINISTRAZIONE

F.I.C. - C.G.I.L.

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

DIRIGENTI SCUOLA – DISCONF

SNALS CONFSAL

ALLEGATO A

Tabella per quantificazioni:

A “Quantificazione per OPERE/LAVORI e per SERVIZI e FORNITURE”	
A) Importo a base della procedura di affidamento compreso oneri non soggetti a ribasso (espresso in euro)	Percentuale da applicare sull'importo A) per la quantificazione degli oneri relativi alle attività tecniche
Fino all'importo di € 7.500.000,00	2,00%
Oltre l'importo di € 7.500.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • n misura del 2,00% fino all'importo di € 7.500.000,00; • In misura dell'1,75% per la parte eccedente l'importo di € 7.500.000,00.
B “Quantificazione per CONCESSIONI”	
B) Valore della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice	Percentuale da applicare sull'importo B) per la quantificazione degli oneri relativi alle attività tecniche
	2,00% , nei limiti del 50% del canone richiesto al concessionario.

Tabella di ripartizione dell'incentivo per LAVORI

	Attività Generale		Attività Specifica		
Responsabile Unico del Progetto (RUP) e relativi collaboratori	58%	34%	Responsabile unico del progetto	18%	RUP - Responsabile Unico del Progetto
				6%	Responsabile del Procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione
				3%	Responsabile del Procedimento in fase di affidamento
				7%	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
		4%	Programmazione della spesa per investimenti	2%	Referente unico della programmazione della spesa per investimenti per lavori
				2%	Collaboratore al Referente Unico della spesa per investimenti per lavori
		20%	Redazione del DOCFAP, PFTE, ESECUTIVO	6%	Gruppo di progettazione DOCFAP e PFTE
				5%	Gruppo di progettazione ESECUTIVO
				8%	Gruppo di Verifica DOCFAP e PFTE
				8%	Gruppo di Verifica ESECUTIVO
		1%	Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di progettazione (CSP)		
Direttore dei lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere, CSE	34%	29%	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	15%	Direttore dei lavori
				8%	Direttore/i operativo/i
				6%	Ispettore/i di cantiere
		5%	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Collaudatori e relativi collaboratori	8%	5%	Collaudo tecnico-amministrativo	5%	Collaudatore/Direttore dei Lavori (in caso di Certificato di Regolare Esecuzione)
		3%	Collaudo statico	3%	Collaudatore statico

Tabella di ripartizione dell'incentivo per SERVIZI

FASE	Attività	Quote	RUP	Collaboratori RUP (se nominati)	Resp. Fase (se nominato)	Collaboratori Resp. Fase (se nominati)	DEC	DO	TOTALE
Programmazione e Affidamento	Progetto ex art.41 c.12	15,0%	5,0%	2,5%	5,0%	2,5%			15,0%
	Predisposizione documentazione gara	25,0%	3,0%	2,0%	15,0%	5,0%			25,0%
	Attività di gestione Tecnicoamministrativa intervento fase affidamento	10,0%	4,0%	1,0%	3,0%	2,0%			10,0%
Totale fase									50,0%
Esecuzione	Direzione esecuzione	40,0%	9,0%	3,0%	3,0%	2,0%	18,0%	5,0%	40,0%
	Collaudo T.A./verifica conformità/ regolare esecuzione	10,0%	2,0%	1,0%	0,5%	0,5%	5,0%	1,0%	10,0%
Totale fase									50,0%
TOTALE		100,0%	23%	9,5%	26,5%	12,0%	23,0%	6,0%	100,0%

Tabella di ripartizione dell'incentivo per Forniture

FASE	Attività	Quote	RUP	Collaboratori RUP (se nominati)	Resp. Fase (se nominato)	Collaboratori Resp. Fase (se nominati)	DEC	DO	TOTALE
Programmazione e Affidamento	Progetto ex art.41 c.12	15,0%	5,0%	2,5%	5,0%	2,5%			15,0%
	Predisposizione documentazione gara	25,0%	3,0%	2,0%	15,0%	5,0%			25,0%
	Attività di gestione Tecnicoamministrativa intervento fase affidamento	10,0%	4,0%	1,0%	3,0%	2,0%			10,0%
Totale fase									50,0%
Esecuzione	Direzione esecuzione	40,0%	9,0%	3,0%	3,0%	2,0%	18,0%	5,0%	40,0%
	Collaudo T.A./verifica conformità/ regolare esecuzione	10,0%	2,0%	1,0%	0,5%	0,5%	5,0%	1,0%	10,0%
Totale fase									50,0%
TOTALE		100,0%	23%	9,5%	26,5%	12,0%	23,0%	6,0%	100,0%